



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Protocollo di intesa per l'attuazione di percorsi in apprendistato a carattere sperimentale, finalizzati al conseguimento di titoli di livello universitario

Tra

- Università degli Studi di Bergamo

E

Parti Sociali:

- Confederazione Generale Italiana Lavoro Bergamo
- Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Bergamo
- Unione Italiana del Lavoro Bergamo
- Confindustria Bergamo
- Imprese e Territorio;

E

- Provincia di Bergamo – assessorato all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza sul lavoro,
- Consiglio dell'ordine dei consulenti del Lavoro

di seguito denominate le "Parti".

Visto

- la L. n. 183/2010 "Deleghe in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" che, all'art. 46 rinnova la delega della L.247/2007 assegnando al governo ulteriori 24 mesi per esercitarla, previa intesa con le regioni e le parti sociali, secondo i seguenti principi:
 - a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
 - b) individuazione degli standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
 - c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
 - d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 sulle "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"
- il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"
- "Italia 2020 – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra l'apprendimento e lavoro, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'apprendistato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

quale “innovativo strumento di placement, fondato sull’integrazione tra sistema educativo-formativo e del mercato del lavoro.

Considerato che

- L’intesa tra Regione, università, scuole e parti sociali per l’attuazione nel periodo 2009-2013 di percorsi in alto apprendistato, del 20 ottobre 2009 ha permesso la sperimentazione di percorsi in apprendistato per il conseguimento di Master di I e II livello e per i dottorati di ricerca.
- La suddetta intesa prevede “l’attuazione per il periodo 2009-2013 di percorsi in apprendistato, a carattere sperimentale, finalizzati al conseguimento di titoli di livello universitario” e “che la sperimentazione può essere avviata solo a seguito di convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e di intese territoriali/settoriali tra le Parti Sociali definite nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e della normativa vigente sull’apprendistato”
- Lo Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l’alta formazione ai sensi dell’art. 5, T.U. dell’apprendistato d.lgs. 167/2011 definisce i principi per l’attivazione di percorsi di laurea e di percorsi di laurea magistrale in apprendistato, secondo i tempi e le modalità previste dalle Linee Guida approvate il 15/12/2011 con decreto n° 12412/2011 della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

Ritenuto che

- il disallineamento fra domanda e offerta nel mercato del lavoro è uno tra i più evidenti fattori che ostacolano l’occupazione giovanile, rallentando i tempi di ingresso nel lavoro, depauperando competenze e svalutando il capitale intellettuale in ingresso nelle imprese;
- Il contratto di apprendistato in Alta formazione, con particolare riferimento ai percorsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale, può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra atenei e riducendo i tempi di ingresso dei giovani al lavoro.

Le Parti concordano che

- 1) L’intesa fra le parti sociali consente l’avvio della sperimentazione finalizzata alla personalizzazione della componente formativa dei contratti di apprendistato per il conseguimento del titolo di Laurea triennale, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico in esercizio di apprendistato, rivolti a studenti che abbiano già conseguito tra 100 e 140 cfu per Lauree triennali, tra 60 e 80 per Lauree Magistrali e tra 240 e 260 cfu per Lauree Magistrali a ciclo unico, come previsto dallo Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo sottoscritto in data 14 ottobre 2011;
- 2) la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di Laurea non può essere superiore ai 36 mesi, per i percorsi di Laurea Triennale, e a 24 mesi per i percorsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico;
- 3) l’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese o le associazioni rappresentative delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

- imprese. Nel PFI, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti i contenuti dell'azione formativa;
- 4) le Linee Guida individuano le regole e le modalità di finanziamento della progettazione e della formazione;
 - 5) le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco della durata del contratto al fine di assicurare l'alternanza studio-lavoro, che caratterizza il contratto di apprendistato, ed il conseguimento dei CFU necessari, in base al piano di studi dell'apprendista, per l'acquisizione del titolo universitario;
 - 6) le imprese, al fine di assicurare la necessaria formazione interna, rendono disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l'integrazione impresa-università, anche attraverso l'individuazione di un tutor aziendale;
 - 7) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
 - 8) per ogni aspetto concernente il rapporto di lavoro le parti sottoscrittrici del presente protocollo d'intesa si rimettono ai contratti collettivi nazionali di lavoro e agli accordi realizzati, con separate intese, dalle associazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici nel rispetto della normativa nazionale.
 - 9) Sia necessario prevedere un tavolo di coordinamento/confronto fra le parti per il monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, che si riunisca con cadenza (trimestrale/semestrale).

Bergamo, 16/01/2012
EG/bc 736/10/12
Letto e sottoscritto

Università degli studi di Bergamo

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Confindustria Bergamo

Imprese e Territorio

Provincia di Bergamo

Consiglio dell'ordine dei consulenti del Lavoro

SKPL

Imprese e Territorio

Consiglio dell'ordine dei consulenti del Lavoro

Provincia di Bergamo

Confindustria Bergamo

U.I.L.

C.I.S.L.

C.G.I.L.
